



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°135 del 27/11/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 26 novembre 2020, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALFREDO MARANDO, PRESIDENTE NELLA STAGIONE 2019/2020 DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN BASILIO (ora A.S.D. PARIOLI CALCIO), PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, NONCHÉ DELL'OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL'ART.22, COMMI 1 E 6 B/S, DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE LA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN BASILIO (ora A.S.D. PARIOLI CALCIO) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili e, per l'effetto, di irrogare al sig. Marando Alfredo la sanzione dell'inibizione di 1 mese, in relazione alla violazione dell'art.22 bis, comma 6 bis delle N.O.I.F..

Di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Lazio affinché adottati nei confronti del deferito la sospensione, così come previsto dall'art.22 bis, comma 4 delle N.O.I.F..

Di comminare, altresì, a carico della società A.S.D. Parioli Calcio l'ammenda di euro 100,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANGELONI MICHELE, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA FORTITUDO ACADEMYVELITRUM, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1, 26, COMMA 1, E 11, COMMA 1 LETT. C, DEL C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL'ART. 66 DELLE N.O.I.F., E DELLA SOCIETÀ ASD SPQV VELLETRI CALCIO GIÀ ASD FORTITUDO ACADEMYVELITRUM, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S. IN RELAZIONE AI FATTI CONTESTATI AL RISPETTIVO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIGNOR MICHELE ANGELONI PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 66 DELLE N.O.I.F..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il sig. Angeloni Michele con l'inibizione di 45 giorni e la società A.S.D. SPQV Velletri Calcio con l'ammenda di euro 1.000,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

20) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI FORLETTA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL'A.S.D. SPORTING BROCCOSTELLA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 14, LETT. B, RIPORTATO NEL C.U. N. 1 LND S.S. 2018/2019 DEL 1 LUGLIO 2018, NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING BROCCOSTELLA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il sig. Forletta Giovanni con l'inibizione di 3 mesi e la società A.S.D. Sporting Broccostella con l'ammenda di euro 400,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

21) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. EVANGELISTA GIACOMO, GIÀ TESSERATO IN QUALITÀ DI AGENTE SPORTIVO SINO AL 30 GIUGNO 2019, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1 E ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 100, COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E DEGLI ARTICOLI 2. 1 E 5. 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI, NONCHÉ A CARICO DI PIERMATTEI LORENZO, TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE DILETTANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 100, COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E DEGLI ARTICOLI 5. 4, COMMA 2 E 6 DEL REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il sig. Evangelisti Giacomo con l'inibizione di 2 mesi ed il sig. Piermattei Lorenzo con la squalifica di 15 giorni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

22) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA A.S.D. VIRTUS NETTUNO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4 E DELL'ART. 25, COMMI 3 E COMMI 6 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 62, COMMI 1 E 2 BIS DELLE N.O.I.F..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere la società A.S.D. Virtus Nettuno, responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 2.000,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 27 novembre 2020

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli